

Risultamento della votazione.	
Votanti	113
Maggioranza	87
Favorevoli	110
Contrari	3
(La Camera approva.)	
La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.	

Ordine del giorno per domani:

- 1° Discussione sul progetto di legge per una testimonianza di patria gratitudine ai combattenti morti per la causa italiana;
- 2° Discussione sul progetto di legge per l'unione di Mentone e Roccabruna allo Stato.

TORNATA DEL 23 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per l'assegno deconto e indennità di vestiario ai soldati — Discussione e adozione del progetto di legge per una testimonianza di patria gratitudine ai combattenti morti per la causa italiana — Proclama del Ministero alla guardia nazionale del regno.*

La seduta è aperta alle ore 2.

PERA, segretario, dà lettura del processo verbale.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, non posso mettere ai voti l'approvazione del processo verbale.

APPELLO NOMINALE.

IL PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

(Mancano i seguenti deputati):

Buffa, *ministro* — Bianchi-Giovini — Brofferio — Broglio — Cabella — Cadorna, *ministro* — Corbu — Correnti — Defey — Gioberti — Guglianetti — Mauri — Mellana — Merlo — Montezemolo — Piazza — Rattazzi, *ministro* — Riccardi — Ricci, *ministro* — Siotto-Pintor — Tecchio, *ministro* — Valerio L. — Zumaglino.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ASSEGNO DECONTO ED INDENNITÀ DI VESTIARIO ALLE TRUPPE.

IL PRESIDENTE. Darò la parola al deputato Quaglia per la relazione di un progetto di legge. Lo prego di venire alla tribuna.

QUAGLIA. Il generale Dabormida essendo stato chiamato improvvisamente all'esercito, mi ha incaricato di fare la relazione del progetto di legge riguardante il deconto militare. (V. *Documenti*, pag. 99.)

IL PRESIDENTE. Il nuovo progetto di legge sarà stampato e distribuito negli uffici.

In questo momento siamo in numero; metterò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TESTIMONIANZA DI PATRIA GRATITUDINE AI COMBATTENTI MORTI PER LA CAUSA ITALIANA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per testimonianza ai soldati morti per la causa italiana.

La Commissione non ha fatto mutazione alcuna al progetto primitivo del Governo; io ne darò lettura, e la Camera deciderà se vuol discutere sulla generalità della legge, o se vuol passare a quella degli articoli. (V. *Documenti*, pag. 112.)

Se nessuno chiede la parola, passeremo immediatamente alla discussione dei singoli articoli.

UN DEPUTATO. Proporrei di approvarlo per acclamazione. *Varie voci.* No! no!

IL PRESIDENTE. Rileggerò adunque l'articolo 1. (*Vedi sopra*)

PALEOCAPA. Domando la parola per una semplice spiegazione.

Nell'art. 1 del progetto sta scritto che i nomi dei combattenti che caddero o cadranno nella guerra dell'indipendenza italiana saranno scolpiti in tavole di marmo da conservarsi nelle rispettive chiese parrocchiali del loro luogo natale; ora io osservo che può cadere in guerra un forestiero, il quale meriterebbe ugualmente di essere in tal guisa onorato, e parmi in conseguenza che si dovrebbe prescrivere qual comune debba porre tali lapidi, ed indicare il luogo ove il nome di questi combattenti debba essere scolpito.

IL PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal deputato Paleocapa potrebbe, parmi, formare un'aggiunta.

Una voce. Tal luogo potrebbe essere quello dell'ultimo domicilio dell'estinto nello Stato.

PALEOCAPA. Siccome i militari non hanno alcun domicilio determinato, può essere che un forestiero non abbia mai avuto domicilio nello Stato prima di essere sotto le armi.

IL PRESIDENTE. La sua aggiunta potrebbe formare un'alinea del primo articolo.

PALEOCAPA. Io la depongo come un emendamento

MICHELINI A. Io chiederei che si aggiungessero le seguenti parole: « I nomi dei combattenti e delle altre persone addette all'esercito. » Non potrebbe accadere che un cappellano morisse mentre assiste gli ammalati? Costui, mi pare, non può dirsi combattente, eppure meriterebbe di essere iscritto sulle lapidi. Lo stesso si deve dire riguardo ai medici e chirurghi, in sostanza a tutto il corpo sanitario. Di questa riflessione poi la Camera faccia quel conto che giudica.

PALEOCAPA. La Commissione parlò solo dei *combattenti*, ma tuttavia, dall'esposizione dei motivi della legge e del progetto ministeriale apparendo che vennero compresi sotto quella denominazione tutti i militanti dell'esercito sì di terra che di mare, ne emerge che con la parola *combattenti* s'iansi intesi designare tutti gli individui che hanno propugnata e propugneranno la causa italiana sotto qualunque titolo.

MICHELINI A. Sembra però che ciò dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

IL PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se intende appoggiare l'emendamento Michelini.

(È appoggiato.)

Ora veniamo all'emendamento Paleocapa.

Il deputato Paleocapa proporrebbe di aggiungere all'articolo primo, di cui ho data lettura, le parole:

« Per quelli che non hanno domicilio nel regno, il nome sarà scritto in tavole collocate nella cattedrale di Torino. »

Domanderò se l'aggiunta del deputato Paleocapa è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, domanderò se nessuno vuole la parola.

UN DEPUTATO. Mi pare che in vece di dire *quelli che non hanno nascite* (perchè qui fa menzione di quelli che erano parrocchiani dei loro luoghi natali) si dovrebbe dire piuttosto *quelli che non ebbero nascite*.

SCOFFERI. Io mi opporrò a questo emendamento del deputato Paleocapa. Mi pare che i combattenti che morranno in questa guerra dovranno essere iscritti ognuno, secondo lo spirito della legge, al luogo del loro domicilio. Se questi sono Toscani, o Romani, o altri, i nomi loro saranno iscritti ne' loro paesi.

IL PRESIDENTE. Noi non possiamo far leggi per altri paesi.

SCOFFERI. Mi pare che tutti gli Italiani dovrebbero venire iscritti nel loro paese.

PALEOCAPA. Il motivo per cui ho proposto il mio emendamento è appunto perchè non credo che noi altri possiamo imporre alle comuni di Toscana, di Romagna, di Napoli o di altro paese qualunque di mettere una lapide.

SCOFFERI. Non lo possiamo imporre, ma Toscana e Romagna non mancheranno di imitare il nostro esempio.

HOLLARD. Je demande la parole pour faire une courte observation sur la question de priorité; il faudrait savoir quelles sont les personnes, auxquelles ces faveurs seront accordées, avant de déterminer le lieu où leurs noms devront être inscrits; il faut conséquemment donner la priorité à l'amendement de monsieur Michelini.

IL PRESIDENTE. Allora metterò ai voti prima l'emendamento del deputato Michelini.

MICHELINI A. Credo che non vi sia più altra cosa a dire dopo quello che ho accennato, cioè che intende il mio emendamento comprendere anche coloro che senza essere militari,

per esempio il corpo sanitario, i cappellani, ecc., potrebbero eziandio morire per l'indipendenza italiana.

PANSOYA. Io sono di parere che, dicendo *i combattenti*, si comprendono e il cappellano e il chirurgo e tutti gli altri che sono morti in battaglia.

OLDOINI. Tanto più che coll'emendamento del deputato Michelini parmi che si verrebbero ad ammettere anche i morti per malattie o per caso, e questi veramente non dovrebbero esser compresi, perchè lo scopo della legge è di dare un segno di patria riconoscenza ai militari, i quali spargono il loro sangue per la patria; è certo che fanno parte del corpo combattente anche il corpo sanitario dell'esercito, i cappellani, e quanti altri sono compresi nei quadri dell'esercito. Posto ciò, resta inutile l'emendamento Michelini.

MICHELINI A. Mi scusino, mi pare che le parole *i quali cadranno*, escludono l'intenzione di dire: *coloro i quali muoiono di malattia*.

PANSOYA. Si sa che i cappellani, i chirurghi sono esposti quanto gli altri militari, cosicchè, dicendo *i combattenti*, si comprendono tutti quelli che fanno parte dell'esercito.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Michelini. (Non è approvato.)

Ora dimando se sia appoggiata l'aggiunta del deputato Paleocapa.

PALEOCAPA. Mi è stata fatta una riflessione, della quale credo che si debba tener conto; ed è che il mio paragrafo sarebbe troppo vago, in quanto che, parlando di tutti quelli che non hanno domicilio, e che hanno combattuto per la guerra dell'indipendenza italiana, parrebbe comprendersi anche coloro che hanno combattuto per la guerra dell'indipendenza, ma che non hanno combattuto col'esercito dello Stato. Quindi crederei necessario di mutare questa espressione, perchè non converrebbe che dessimo la ricompensa non solo a quei forestieri che sono venuti a mettersi sotto le nostre insegne, ma anche a coloro che hanno combattuto con altri Stati costituiti italiani; per cui correggerei il mio sotto-paragrafo e direi: « per quelli che non hanno domicilio nello Stato ed hanno combattuto nell'esercito dello Stato. »

Varie voci. Sotto le nostre bandiere.

OLDOINI. E per quelli che non hanno domicilio nel regno ed hanno combattuto nell'esercito dello Stato, i nomi saranno scritti in tavole da porsi nella cattedrale di Torino; sarebbe questa credo l'idea del deputato Paleocapa, che io accetto, se non a nome della Commissione, almeno per mio conto.

UN DEPUTATO. Volendo aggiungere questa condizione nell'articolo primo sarebbe ancora meglio il dire: « il nome dei combattenti, i quali cadranno nella guerra dell'indipendenza sotto le bandiere dello Stato, saranno scolpiti... »

Voci No! no!

IL PRESIDENTE. Domando se questo nuovo modo di dire sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PALEOCAPA. Mi sembra forse inutile questa parola, perchè la guerra dell'indipendenza italiana siamo noi che la facciamo, e non occorre dire *sotto le nostre bandiere*; questo sarebbe dir dopo...

OLDOINI. Ma possono aiutarci e venire in nostro soccorso altri Stati; in ogni modo dobbiamo prendere cura di quelli, qualunque essi siano, che combattono sotto le nostre bandiere, appunto perchè dobbiamo dimostrare che non siamo noi altri che vogliamo premiare anche quelli che combattono sotto altre bandiere, quasi si credesse che gli altri Stati non sappiano fare pei loro militi quello che facciamo noi per i nostri.

UN DEPUTATO. Questo potrebbe riguardare l'alinea del paragrafo che riflette il nostro esercito e la nostra armata.

MOIA. Voleva invitare il signor presidente a cominciare dal mettere ai voti il paragrafo della legge presentato dalla Commissione, poi discuteremo le aggiunte.

IL PRESIDENTE. Il deputato Paleocapa aveva proposto il suo emendamento pel primo; ma bisognerebbe innanzi decidere se si vogliono ammettere queste parole: *sotto le bandiere dello Stato.*

PALEOCAPA. Per soggiungere qualche cosa, porterò il caso della presente guerra: supponiamo che si adotti l'articolo come è, e che i Romani ed i Toscani pigliano parte a questa guerra, mandando un corpo armato; soffrino perdite, soggiacciano negli scontri uomini facienti parte dei loro battaglioni militanti sotto le loro bandiere; stando l'articolo così come ora è, non assumeremmo noi l'obbligo di premiare anche quelli che cadranno sotto le loro bandiere, mentre in esso si parla in generale di tutti quelli che combattono per l'indipendenza italiana?

HOLLARD. Nous pouvons avoir des Piémontais et des Savoyards qui combattent sous les drapeaux toscans et romains. Or, ceux-là ne devront pas être récompensés par notre État, mais bien par la Toscane et l'État romain. Voila ce qui démontre encore l'utilité de l'amendement de monsieur le député Paleocapa.

BALBO. La supposizione fatta dal deputato Paleocapa è così giusta che se ne è già presentato il caso; allora avvenne che questa medesima ricompensa che noi dovevamo dare ai combattenti nell'esercito è stata adottata anche pei combattenti toscani; se non che ci deve essere una disposizione, quasi perfettamente simile a questa, del Governo toscano, a favore dei caduti a Curtatone e Montanara. Io credo che anche ora i Toscani e i Romani l'hanno già fatta, o almeno debbono farla; adunque mi pare essenziale di metterlo anche in questa nostra legge; se no, la frase rimarrebbe troppo generale; è bensì vero che si capirebbe per discrezione che non vi sono compresi, ma è sempre meglio che l'espressione non abbia bisogno di interpretazione.

BROGLIO. Mi pare che la disposizione è chiarissima: ogni Stato dispone dei proprii cittadini; adunque evidentemente, quando il regno dell'Alta Italia dice che *i nomi dei combattenti, che caddero o cadranno nella guerra dell'indipendenza italiana, saranno scolpiti*, ecc., s'intende bene che parla dei proprii abitanti, di quelli che fanno parte del proprio Stato; tanto più che può avvenire il caso che i detti cittadini del regno dell'Alta Italia cadano combattendo sotto bandiere di altri Stati amici in cui fossero chiamati o per organizzare o per aiutare la composizione dell'esercito.

In ogni modo è evidente che, quando in uno Stato si fa un articolo in cui si nominano i combattenti, naturalmente s'intendono tutti i cittadini dello Stato, senza bisogno di altre aggiunte.

BALBO. Farò un'osservazione. Ha detto benissimo il deputato Broglio che la frase *i combattenti* in una legge del nostro Stato significa naturalmente i combattenti cittadini del nostro Stato; ma siccome con una semplice specificazione si può togliere qualunque dubbio che questa disposizione si estenda anche agli altri, così, se veramente si vuol restringerla ai combattenti sotto le nostre bandiere, si può adottare l'emendamento del deputato Paleocapa.

BOTTONE. Domandai la parola per proporre l'inserzione di una parola. Prima delle parole *che caddero o che cadranno* vorrei inserire le parole: *militanti sotto le nostre bandiere.*

BROGLIO. Quando sarà adottato il principio, allora sarà il caso di quest'aggiunta.

BOTTONE. Con questa parola *militanti* si comprenderanno anche i chirurghi, i cappellani, ecc., perchè anch'essi fanno parte dell'esercito.

IL PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Bottone consiste nel dire prima delle parole *che caddero o cadranno*, le parole *militanti sotto le nostre bandiere.*

Vedrò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PALEOCAPA. Io propongo che si faccia un emendamento solo.

DEMARCHI. Mi pare che l'emendamento Bottone sia meglio formulato in quanto che dice: *i nomi di coloro che cadranno nella guerra dell'indipendenza italiana militando sotto le bandiere del regno*; questo riunisce tutti i casi che si sono dati sin qui, e comprende i cappellani, i chirurghi e tutte le persone che sono riunite sotto le bandiere del regno; così dicendo, si accosta per anche all'emendamento del signor Paleocapa; epperò mi pare che questa redazione sia migliore dell'altra.

PALEOCAPA. Io l'accetto.

IL PRESIDENTE. Sarà dunque detto: *sotto le bandiere dello Stato.*

DEMARCHI. O del regno.

MOIA. Questo emendamento proposto al 1° paragrafo è in correlazione coll'aggiunta proposta dal signor Paleocapa; non si può decidere sopra questo emendamento prima di aver deciso sul principio fissato dall'aggiunta del signor Paleocapa; è contro quest'aggiunta che io ho chiesto la parola: lo scopo di questa legge è di conservare le glorie patrie; se noi ammettiamo anche gli stranieri, allora noi non manteniamo più lo spirito speciale di questa legge. Senza dubbio che hanno un diritto ad essere remunerati anche gli stranieri qualora ci abbiano prestato il loro aiuto, e questo potrebbe essere il caso di una nuova legge. Ma questa è stata fatta per conservare le glorie patrie, come è detto chiaramente nel 1° paragrafo della legge ministeriale.

Ora l'aggiunta del signor Paleocapa ne cambierebbe intieramente il carattere.

PALEOCAPA. Ho chiesto la parola per far osservare che, a mio parere, l'aggiunta che ho proposta al 1° articolo, mentre è necessaria alla spiegazione del medesimo, è anche nello spirito del preopinante, e sarebbe tanto più opportuna in quanto che, trattandosi di una causa affatto nazionale, bisogna stabilire che non sono compresi tutti quelli che, se non militano sotto le nostre bandiere, militano sotto le bandiere di altri Stati italiani. Non si vorrebbe premiare uno che combatte sotto le nostre bandiere perchè forestiero? Ma, conservando il paragrafo come sta senza alcuna modificazione, ci obbligheremmo a dar premio a tutti coloro che combattono sotto le nostre bandiere per l'italiana indipendenza.

MOIA. Questo è appunto quello che io dicevo. Sono compresi nelle glorie patrie tutti coloro che combattono per la causa dell'indipendenza; sieno sotto le bandiere toscane, napoletane, romane, siciliane, la causa è comune, sono degni di essere remunerati.

CAGNARDI. L'emendamento del deputato Paleocapa cambierebbe affatto tutto lo spirito della legge, perchè comprenderebbe anche tutti i forestieri. (*Mormorio prolungato*)

BETA. Domando la parola per una semplice osservazione; l'emendamento del deputato Paleocapa dice: *tavole collocate*, io direi *da collocarsi*.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti il sotto-emendamento del

deputato Paleocapa all'emendamento del deputato Bottone, a cui egli si unisce.

MOIA. Prima che sia messo ai voti, io faccio osservare che quest'aggiunta cambia affatto, come ho già detto, il carattere della legge.

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti questo sotto-emendamento: *militando sotto le bandiere dello Stato.*

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti l'articolo come era in origine, e poi vedremo se si potrà farvi l'aggiunta proposta dal deputato Paleocapa.

BARRALIS. Io desidererei che fosse sostituito il bronzo all'oro, perchè, se vi sarebbe minor dignità, vi sarebbe anche minor fasto. In questi tempi mi pare che debba serbarsi l'oro ad altro oggetto.

IL PRESIDENTE. Domando se la sostituzione della parola bronzo all'oro sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo così concepito:

« I nomi dei combattenti che caddero o cadranno nella guerra dell'indipendenza italiana saranno scolpiti a caratteri d'oro in tavole di marmo da conservarsi nelle rispettive chiese parrocchiali del loro luogo natale. »

(La Camera approva.)

IL PRESIDENTE. Resta a vedere adesso se la Camera voglia adottare l'aggiunta del deputato Paleocapa, la quale aggiunta, colla persuasione che prima dovessero essere adottate dalla Camera le parole: *militanti sotto le bandiere dello Stato*, avrebbe formulata in questo modo:

« Per quelli che non avranno avuto domicilio nel regno, ed hanno combattuto nell'esercito dello Stato, il nome loro sarà scritto in tavole da collocarsi nella cattedrale di Torino. »

Domando se alcuno vuol la parola su quest'aggiunta.

BOTTONE. Io proporrei di sostituire: *che non ebbero i natali* invece di dire *non ebbero il loro domicilio.*

IL PRESIDENTE. Il deputato Paleocapa consente a quest'emendamento?

PALEOCAPA. Questa sostituzione mi pare affatto inutile.

BOTTONE. Ritiro il mio emendamento.

RAVINA. Ho domandato la parola contro le parole: *non ebbero i natali*, perchè...

Varie voci. Se fu già ritirato!

SANTAROSA. Ho chiesto la parola soltanto per fare una osservazione, ed è che quest'aggiunta al paragrafo primo mi parrebbe più naturale fosse stata al paragrafo secondo, perchè non fa altro che premettere ciò che viene spiegato all'articolo 2; sicchè è piuttosto una conseguenza da aggiungersi di preferenza al secondo che non al primo articolo.

L'articolo 2 dice: « Ciascun comune dello Stato dovrà nel proprio bilancio del corrente anno stanziare i fondi a ciò necessari; in difetto, saranno assegnati d'ufficio dall'intendente generale della divisione: » Qui precisamente parmi più acconcio l'aggiungere: *per quelli che non avevano domicilio nei regii Stati, si porrà la lapide nella cattedrale di Torino.*

PROCLAMA ALLA GUARDIA NAZIONALE DEL REGNO.

IL PRESIDENTE. Sè mi permettono, interrompo un momento la discussione per leggere il proclama che in questo punto ci viene mandato dal Ministero.

« GUARDIA NAZIONALE DEL REGNO!

« Le mosse militari del nemico portarono la guerra al di qua del Ticino entro gli antichi confini dello Stato.

« Confidiamo in Dio e nella santità della nostra causa, e nella virtù del nostro esercito, del magnanimo Re, dei valorosi suoi figli; ma poichè il campo della guerra è in mezzo a noi, ed una prima sconfitta ci potrebbe riuscire doppiamente pericolosa, ci corre obbligo maggiore di provvedere incontante alle contingenze future.

« Guardie nazionali! L'esercito sta a fronte del nemico; con esso è già venuto una volta alle mani, ed aspetta il giorno vicino d'una grande battaglia decisiva.

« Tocca a voi apparecchiarvi a sostenerlo qualora fosse soverchiato dalla forza nemica.

« Animo dunque! e chi è vero Italiano tale si mostri!

« Tutti coloro fra voi che intendono rispondere alla chiamata del Governo si presentino entro 24 ore dalla pubblicazione di questo manifesto alle autorità locali, che li invieranno uniti in drappello ne' luoghi dal Governo indicati, provvedendo loro i viveri pel viaggio.

« I luoghi destinati sono i seguenti:

« Per le divisioni di Torino e Ivrea, *Chivasso.*

« Per quelle di Cuneo e Nizza, *Carmagnola.*

« Per le due di Savoia, *Lanslebourg.*

« Per quelle di Vercelli e Novara, *Vercelli.*

« Per quella di Alessandria, *Alessandria.*

« Per quella di Genova, *Novi.*

« Per quella di Savona, *Acqui.*

« Ivi saranno prontamente ordinati, addestrati all'armi, e inviati a quei luoghi ove l'andamento della guerra renderà più necessaria e più utile l'opera loro.

« Militi! il vostro giorno è venuto; abbiate d'innanzi agli occhi i magnanimi esempi dell'Ungheria, e mostrate che qui pure la patria è amata, che anche nei cuori italiani alberga la virtù del sacrificio.

« Militi! l'esercito, che espone il suo petto ai cannoni austriaci, vi guarda e vi aspetta.

« Torino, 23 marzo 1849.

« Il ministro dell'interno
« RATAZZI. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TESTIMONIANZA DI PATRIA GRATITUDINE AI COMBATTENTI MORTI PER LA CAUSA ITALIANA.

PANSOYA. Io sono di parere che si debba rifiutare la proposta aggiunta, perchè guasta il carattere della legge, principalmente perchè dopo si viene a dire: *ciascun comune dello Stato dovrà nel proprio bilancio*, ecc. Noi pensiamo ai militari che sono morti, a tutti i regnicoli morti nella guerra dell'indipendenza; i Toscani e i Romani pensino ai loro.

BONELLI. Deve osservarsi che l'aggiunta fatta al primo articolo partecipa tanto del primo quanto del secondo, cioè ha due disposizioni: nella prima parte estende la categoria di coloro i nomi dei quali devono iscriversi; nella seconda parte stabilisce il comune che deve provvedere a far queste iscrizioni. Quindi potrebbesi, a mio avviso, la prima parte di questa aggiunta annetterla all'articolo 1, a cui si collega necessariamente; la seconda dovrebbe annetterla all'articolo 2 col quale pure si collega.

IL PRESIDENTE. C'è un'altra aggiunta del deputato Valvassori, così concepita: « Pei combattenti non regnicoli la lapide portante i nomi sarà posta e conservata nella chiesa metropolitana di Torino. »

PALEOCAPA. Io convergo colla redazione del deputato Valvassori; ma mi pare che questa combinerebbe anche con quella del deputato Santarosa; però mi sembra molto giusta la proposizione del deputato Bonelli, il quale vorrebbe dividerla in due parti, appunto in senso di due articoli; dunque metterei nella prima parte che si estenda anche questa ricompensa ai non regnicoli, e nella seconda metterei a carico di chi deve esser fatta la spesa delle lapidi che pei forestieri si mettono nella cattedrale di Torino.

IL PRESIDENTE. Il deputato Paleocapa aderisce egli a questo secondo emendamento?

PALEOCAPA. Vi aderisco intieramente.

IL PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento. (*Vedi sopra*)

DEMARCHI. Vorrei si dicesse *nella capitale* invece di *Torino*.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se approva la sostituzione della parola *capitale* a quella di *Torino* proposta dal deputato Demarchi.

(La Camera approva.)

Ora porrò ai voti quest'emendamento, che verrà come aggiunta all'articolo 1.

(È approvato.)

Passerò ora a dar lettura dell'articolo 2: « Ciascun comune dello Stato dovrà nel proprio bilancio del corrente anno stanziare i fondi a ciò necessari; in difetto saranno assegnati di ufficio dall'intendente generale della divisione. »

MONTI. La testimonianza di patria gratitudine che noi decretiamo con questa legge è una testimonianza nazionale. Parmi pertanto non si debba la spesa relativa stanziare sul bilancio del comune; perocchè a questo modo ritrarrebbe piuttosto un'indole municipale. Di più coloro che caddero o cadranno nella guerra dell'indipendenza cadono sicuro per una causa eminentemente nazionale; egli è dunque conveniente che, a vece di sancire *che i comuni dello Stato debbano nel proprio bilancio stanziare i fondi necessari per l'apposizione di queste lapidi*, si dica: *nel bilancio dello Stato si stanzieranno i fondi a ciò necessari*.

Per corroborare questo mio emendamento, dirò ancora che vi sono tanti comuni i quali appena appena hanno di che poter far fronte alle spese d'urgentissima necessità, e che è impossibile che possano sopperire alla spesa che si richiede perchè questa testimonianza di patria gratitudine riesca degna dell'alto scopo cui essa mira, spesa che sotto un certo aspetto avrebbsi piuttosto a qualificare come spesa di lusso.

Sarei dunque di sentimento che le spese necessarie a quest'uopo si mettessero a carico dell'erario pubblico, anzichè di quello de' comuni.

IL PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato Monti è il seguente:

« Le spese a ciò necessarie saranno a carico del bilancio dello Stato. »

Domanderò se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

OLDOINI. Una parte della Commissione veramente si era occupata di una tale variazione, ed aveva anche riconosciuto che sarebbe forse più onorifico e più giusto di addossare la spesa allo Stato che ai comuni; ma per altra parte la maggioranza della Commissione ha seguito il pensiero del Governo che ha portato queste spese a carico dei comuni, perchè sebbene esigue possano essere le risorse di varii comuni, questa spesa parve anche così piccola alla Commissione, che veramente non deve essere grave a verun comune, per povero ch'egli sia, il sacrificio di pochi franchi; anzi deve riuscire un piacere, una gloria per loro di dare testimonianza d'onore, di

riconoscenza a quelli che spesero la loro vita pel sostegno della causa dell'indipendenza nazionale, e non bisogna togliere ai comuni la soddisfazione di concorrere anche a dei monumenti che celebreranno delle glorie loro proprie.

ROSELLINI. Il deputato Monti ha censurato quella parte del progetto della legge che lascierebbe ai varii comuni il carico della spesa, dicendo che sarebbe un togliere alla legge uno dei suoi caratteri di nazionalità; ma mi pare che questa obbiezione non sia giusta, perchè i varii comuni dello Stato nel loro complesso mi pare abbiano un carattere assai nazionale.

MONTI. Questa testimonianza di patria riconoscenza risulterebbe sempre emergente dal contributo del municipio, perciò si toglierebbe quel carattere di nazionalità che pur vi sarebbe, se lo Stato intero concorresse a far porre a caratteri d'oro in tavole di marmo i nomi dei combattenti. Dirò di più: nella guerra trascorsa la maggior parte di coloro che caddero furono i figli della generosa Savoia; ora tutti sappiamo che nella Savoia vi sono dei comuni i quali non hanno grandi ricchezze, e, senza fare veramente delle grandi economie, non possono sopperire a questa spesa, la quale, benchè assolutamente non ingente, è tuttavia assai considerevole, avuto riguardo alle località. Pare perciò più conveniente che a compierla debba sopperirvi lo Stato.

LIONE. Mi pare che adottando quest'emendamento sarebbe togliere ai comuni un'onestissima soddisfazione, vale a dire quella di concorrere almeno in questa maniera colle proprie spese a celebrare le loro glorie municipali. Ora il carattere della legge non essendo contrario a questa mira, anzi mettendo i comuni nel caso di partecipare più vivamente alla loro gloria, io credo che i comuni si troverebbero offesi... ove loro venisse tolta questa facoltà.

BASTIAN. Je dirai que la Savoie sera toujours assez riche pour enregistrer en caractères d'or sur des tables de marbre les noms de ses enfants qui seront morts au champ d'honneur en combattant pour la cause de la liberté. (*Applausi*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MONTI. Domando la parola per un fatto personale.

Io non ho voluto apporre alcuna nota alla Savoia, anzi colle mie parole ho voluto si rimeritassero da tutta la nazione le glorie di quelle nostre illustri provincie. Noterò poi, intorno a ciò che diceva il deputato Lione, che sarà ugualmente glorioso e soddisfacente pei comuni se queste spese graviteranno sull'erario dello Stato; perocchè tanto il tesoro dei comuni quanto quello della nazione risultano dalle imposizioni dei contribuenti; sia in un modo pertanto come in un altro, saranno sempre i contribuenti che sopperiranno a questa spesa. Il mio emendamento adunque tende anzi a conservare il carattere di nazionalità a questo monumento di patria carità, senza aggravarne i comuni poveri.

Voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Monti.

(Non è approvato.)

Resta a votare l'articolo 2, che stabilisce che le spese dei non regnicoli siano fatte dal pubblico erario.

OLDOINI. Naturalmente quest'aggiunta è una conseguenza dell'alineia portato al paragrafo 1; basta dire *che le spese dei non regnicoli siano a carico delle finanze dello Stato*.

Pregherei di mettere anzitutto ai voti il primo paragrafo.

IL PRESIDENTE. Favorisca di formulare anche l'aggiunta.

OLDOINI. La spesa dei non regnicoli sarà a carico del pubblico erario.

IL PRESIDENTE. Porrò successivamente ai voti i due paragrafi.

(Sono approvati)

Pongo ora ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

Ora ci rimane a votare sul complesso della legge, della quale ora do lettura. (V. *Doc.*, pag. 112.)

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti	112
Maggioranza	57
Favorevoli	110
Contrari	2

Il deputato Girard dichiara che per isbaglio ha posto nell'urna una palla nera.

In tal caso non v'ha che un solo voto sfavorevole.

La Camera non è più in numero. Essendosi proposto che la Camera si riunisca negli uffizi per esaminare la legge proposta dal ministro delle finanze pel pagamento anticipato del primo semestre 1849, io pongo ai voti questa proposizione.

(La Camera decide di passar negli uffizi.)

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per domani:

Discussione del progetto di legge d'unione di Mentone e Roccabruna allo Stato.

TORNATA DEL 24 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo al deputato Merlo — Progetto di legge del deputato Reta per la pronta mobilitazione della guardia nazionale — Dell'opportunità di discuterlo — La Camera si dichiara in permanenza — Immediata discussione ed approvazione di detto progetto di legge — Protrazione dello squittinio segreto alla seduta della sera.*

La seduta è aperta alle ore due.

IL PRESIDENTE dà alcune notizie della guerra (1).

MARCO, segretario, legge il verbale della precedente tornata.

MICHELINI, segretario, dà lettura del sunto di alcune petizioni, così concepito:

1070. Il maggiore Temistocle Fanti, attualmente al deposito del corpo dei Lombardi a Cherasco, domanda d'essere sottoposto a regolare giudizio, per essere così assolto dalle colpe che gli si appongono, e recarsi alla pugna.

1070 bis. Lupo Michele Francesco, di Sciolze, militare della vecchia guardia imperiale, richiama l'attenzione della Camera sulla sua petizione n° 526 (2). *(Archivi)*

1071. Denegri chiede che la Camera promuova un'inchiesta sull'elezione del collegio di Pont (3). *(Archivi)*

ROCCA. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione di cui fu data lettura.

Si tratta di un militare, il quale chiede di poter difendere la cosa più sacra di questo mondo, l'onore; si tratta di un militare, il quale chiede nient'altro fuorchè di poter recarsi a combattere in questi supremi momenti il nostro nemico.

(1) Nè con la scorta del verbale ufficiale, nè malgrado altre ricerche che abbiamo fatte, ci fu dato conoscere quali fossero le notizie partecipate.

(2) Si provvide nella tornata 8 dicembre 1848.

(3) Non occorre più provvedere per essersi proceduto a nuova elezione. *(Archivi)*

Mi pare che queste ragioni sieno più che bastevoli, perchè si dichiari d'urgenza la petizione testè accennata.

IL PRESIDENTE. Prima metto ai voti il processo verbale. (È approvato.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Rocca, perchè si dichiari d'urgenza la petizione poc'anzi letta alla Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

Il deputato Merlo chiede un congedo di tre giorni per cagione di malattia.

(È accordato.)

RETA. Domando la parola.

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO RETA PER LA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Reta.

RETA. Siccome la chiamata dei militi volontari io la credo insufficiente agli stringenti bisogni del giorno, compilai un progetto all'uopo, di cui darò lettura alla Camera, pregandola caldamente a sanzionarlo senza dilazione, portandovi, ben inteso, quelle modificazioni che stimerà opportune.

« Art. 1. Sono mobilitati e posti a disposizione del Governo tutti i militi iscritti ai ruoli della guardia nazionale dai venti sino ai trentacinque anni.